

Imposta di registro

Atto formato all'estero e termine per la registrazione

Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 maggio 2024 (14 maggio 2024), n. 13779 - Pres. Sorrentino - Rel. Socci

Imposta di registro - Termini per la richiesta di registrazione - Deposito dell'atto estero presso un notaio o presso archivio notarile - Registrazione in termine fisso - Necessità - Decorrenza del termine di registrazione - Data di deposito - Rilevanza

Con riferimento alla disciplina degli atti formati all'estero, il deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale dell'atto prima di farne uso nello Stato non è elemento perfezionativo dell'atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Ne consegue che il deposito dell'atto estero al notaio esercente in Italia deve registrarsi in termine fisso, unitamente all'atto formato all'estero, e solo dalla data di deposito inizia a decorrere il termine per la registrazione, non prima.

Fatti di causa

1. La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni notificato al Notaio A.A. il 6 giugno 2014 (riliquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e sanzioni relative a imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, per omessa richiesta di registrazione dell'atto nei termini).

2. Ricorre in Cassazione A.A. con 8 motivi di ricorso, integrati da successiva memoria (1- violazione degli art. 2 e 13, D.P.R. 131 del 1986 e dell'art. 106, n. 4, Legge n. 89 del 1913, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione dell'art. 10, quinto comma, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- falsa applicazione dell'art. 69, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 4- falsa applicazione dell'art. 25, primo comma, D. P. R. n. 642 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 5- falsa applicazione dell'art. 13, primo comma, D.P.R. n. 347 del 1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 6- violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, D.Lgs. 546 del 1992, 111, secondo comma, Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non imputabilità al Notaio della violazione, omessa pronuncia; 7- violazione degli art.

132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, D.Lgs. 546 del 1992, 111, secondo comma, Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., illegittima irrogazione della sanzione, omessa pronuncia; 8- violazione dell'art. 5, D.Lgs. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

3. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso in quanto l'atto formato all'estero andava registrato entro sessanta giorni, e il Notaio è responsabile del ritardo della presentazione dell'atto alla registrazione e obbligato al pagamento in solido e in quanto autore delle violazioni (sanzioni per responsabilità propria ed esclusiva del Notaio).

4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. ..., per il ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'Avv. dello Stato ... ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con la decisione nel merito (di accoglimento dell'originario ricorso del contribuente) non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con la condanna della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente; le spese del merito, in una valutazione complessiva del procedimento, possono compensarsi interamente.

2. Il fatto, come risulta accertato dalle decisioni di merito e pacifico tra le parti, risulta nei seguenti termini: il 31 dicembre 2023 B.B. disponeva lo scioglimento e la messa in liquidazione della società di nazionalità lussemburghese Financiere C.C. S.a., di cui era socio unico, e l'assegnazione (al socio unico) delle unità immobiliari site in Italia; scioglimento avvenuto con atto pubblico del Notaio del Lussemburgo D. D.; in data 14 marzo 2014 B.B. depositava presso il Notaio 17/0 A.A. il documento redatto all'estero del 31 dicembre 2023 (di scioglimento della società e di assegnazioni al socio degli immobili). Il Notaio, pertanto, redigeva l'atto di deposito di documento estero, regolarmente registrato in data 8 aprile 2014, al n. 5241 serie 1T, con l'applicazione della disciplina del prezzo valore, imposta di registro al 9% sul valore catastale e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in base alla normativa in vigore dal 1 gennaio 2014; il 6 giugno 2024 l'Agenzia delle entrate notificava al Notaio l'avviso di liquidazione della maggiore imposta e di irrogazione delle sanzioni, ritenendo applicabile all'atto di deposito le aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2013, con le relative sanzioni per l'imposta di bollo, registro e ipotecaria e catastale. Secondo l'Agenzia l'atto formato all'estero il 31 dicembre 2013 andava registrato in Italia entro sessanta giorni, quindi entro il 1° marzo 2014.

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ritiene una violazione di legge, rilevante *ex art.* 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 106, primo comma, n. 4, Legge n. 89 del 16 febbraio 1913. La disposizione prevede il deposito presso l'archivio notarile distrettuale degli atti pubblici rogati in uno Stato estero, o il deposito presso un Notaio esercente in Italia, "prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano". Il motivo è fondato, e assorbe logicamente gli altri, in quanto solo con il deposito dell'atto presso un Notaio esercente in Italia l'atto estero può essere utilizzato in Italia.

Con il deposito si controlla (da parte del Notaio ricevente) la conformità dell'atto ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28, legge notarile, ma il deposito non costituisce elemento di validità dell'atto: "Con riferimento alla disciplina degli atti formati all'estero, il deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale dell'atto 'prima di farne uso nello Stato' - prescritto dall'art. 106, comma 1, n. 4, Legge n. 89 del 1913 (legge notarile) - non è elemento perfezionativo dell'atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28 legge notarile. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che non era invalida la cessione di crediti 'in

blocco' stipulata all'estero con un atto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del suo deposito presso un notaio italiano)" (Sez. 3, sentenza n. 20315 del 23/06/2022, Rv. 665260-02).

4. Relativamente al profilo fiscale, si deve rilevare che il deposito dell'atto estero al Notaio esercente in Italia deve registrarsi in termine fisso (unitamente all'atto formato all'estero); solo dalla data di deposito inizia a decorrere il termine per la registrazione, non prima. Soprattutto per il Notaio, in quanto egli non conosceva l'atto formato all'estero, prima del deposito. Infatti, il Notaio non avrebbe potuto registrare l'atto formato all'estero il 31 dicembre 2013, entro il 1° marzo 2014, avendo avuto notizia dello stesso (in assenza di prova contraria dell'Agenzia delle entrate) solo il 14 marzo 2014 (data del deposito). Conseguentemente nessuna sanzione può essere addebitata al Notaio (motivi 6 e 8 del ricorso) che non avrebbe potuto compiere l'azione, richiesta dall'Agenzia, di adempimento dell'obbligo fiscale della registrazione, per un atto che non conosceva. Per la sanzione tributaria necessita la consapevolezza di un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente, rimproverabile: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 Legge n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E' comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Sez. 5, sentenza n. 2139 del 30/01/2020, Rv. 656818-02).

5. In conseguenza di quanto detto la tariffa da applicare alla registrazione dell'atto è quella in vigore dal 1° gennaio 2014 (secondo motivo del ricorso), in quanto l'atto da registrare (il deposito dell'atto stipulato all'estero) è stato formato il 14 marzo 2014.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio, annullando l'atto impugnato.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Responsabilità e obblighi dei notai per la registrazione degli atti formati all'estero *di Ciro de Vivo (*) e Francesco Porpora (**)*

La sentenza n. 13779/2024 della Corte di cassazione rappresenta un chiarimento essenziale in materia di registrazione degli atti formati all'estero e successivamente depositati presso notai italiani. La Corte ha stabilito che il dies a quo per la registrazione degli atti decorre dalla data del deposito in Italia e non dalla data di formazione all'estero, esonerando così i notai da responsabilità sanzionatorie per ritardi non imputabili alla loro condotta. La pronuncia ribadisce il ruolo cruciale del deposito notarile come strumento di verifica della conformità degli atti ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e conferma che le normative fiscali applicabili sono quelle vigenti alla data del deposito. Questa decisione consolida il ruolo del notaio quale garante della legalità e della trasparenza nel sistema tributario italiano, fornendo un orientamento chiaro e autorevole per gli operatori del diritto.

La controversia ha coinvolto un notaio e l'Agenzia delle entrate in relazione a un atto di scioglimento di una società lussemburghese e alla conseguente assegnazione di immobili situati in Italia. Il 31 dicembre 2013, la società lussemburghese, di cui una persona fisica era socio unico, ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione delle attività mediante assegnazione del compendio immobiliare al socio unico tramite un atto pubblico redatto da un notaio lussemburghese.

Il 14 marzo 2014, il socio unico ha depositato l'atto estero presso un notaio italiano, il quale ha poi registrato l'atto di deposito il giorno 8 aprile 2014, applicando la normativa fiscale vigente dal giorno 1° gennaio 2014, che prevede l'applicazione della disciplina del "prezzo valore", l'imposta di registro al 9% sul valore catastale e la imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in base alla normativa, come detto, in vigore dal 1° gennaio 2014.

Il 6 giugno 2024 l'Agenzia delle entrate notificava al notaio l'avviso di liquidazione della maggiore imposta e di irrogazione delle sanzioni, ritenendo applicabile all'atto di deposito le aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2013, con le

relative sanzioni per l'imposta di bollo, registro e ipotecaria e catastale. Secondo l'Agenzia l'atto formato all'estero il 31 dicembre 2013 andava registrato in Italia entro sessanta giorni, quindi entro il 1° marzo 2014.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando l'avviso di liquidazione e le sanzioni. Tuttavia, il notaio ha presentato ricorso in cassazione, contestando la decisione resa in appello.

Segnatamente, con il ricorso per cassazione, accolto con decisione nel merito, il notaio ricorrente con il primo motivo di ricorso, decisivo ai fini della vertenza, ha eccepito una violazione di legge, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell'art. 106, comma 1, n. 4), Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (Legge notarile).

La disposizione prevede, come si dirà più diffusamente *infra*, il deposito presso l'archivio notarile distrettuale degli atti pubblici rogati in uno Stato estero, o il deposito presso un Notaio esercente in Italia, "prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano".

(*) Notaio in Milano

(**) Avvocato, LL.M. - Dottore Commercialista in Milano

Deposito e uso dell'atto formato all'estero

Secondo l'art. 106, comma 1, n. 4), della Legge notarile, gli atti pubblici rogati all'estero devono essere depositati presso un notaio italiano o un archivio notarile distrettuale prima di poter essere utilizzati nel territorio dello Stato (1). Al riguardo, l'art. 68 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 contenente il regolamento di esecuzione della citata Legge n. 89/1913, dispone che il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio. Gli atti stipulati all'estero, pertanto, ai fini dell'utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati o depositati presso il notaio o presso l'archivio notarile distrettuale.

Questo deposito non costituisce un elemento di validità dell'atto, ma è funzionale a permettere il controllo della conformità dell'atto ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come specificato dall'art. 28 della stessa legge (2).

La giurisprudenza ha confermato che il deposito presso un notaio italiano è essenziale per garantire la conformità dell'atto ai requisiti legali italiani. Ad esempio, nella sentenza n. 20315 del 23 giugno 2022 (richiamata da quella in commento), la Corte di cassazione ha affermato che "non era invalida la cessione di crediti 'in blocco' stipulata all'estero anche se pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima del suo deposito presso un notaio italiano".

È appena il caso di osservare che anche la R.M. del 23 maggio 1980, n. 250433 ha chiarito che il deposito è l'unico strumento di controllo previsto dal nostro ordinamento per evitare che abbiano efficacia in Italia atti notarili contrari all'ordine pubblico, al costume o alle norme cogenti italiane. Questo strumento di controllo

è essenziale per garantire che solo atti conformi ai principi dell'ordinamento italiano possano avere effetti legali in Italia.

Di più, come indicato nella successiva R.M. del 12 dicembre 1981, n. 250751, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto rogato all'estero e le copie conformi tradotte in lingua italiana, conferisce a tale atto la veste formale di atto proprio. Di conseguenza, è obbligato a richiedere la registrazione e a corrispondere l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. Il verbale di deposito costituisce quindi lo strumento attraverso cui un atto estero può acquisire efficacia giuridica in Italia.

Infine, secondo una recente prassi dell'Agenzia delle entrate, tale principio si applica anche in caso di scissione di ramo d'azienda tra soggetti stabiliti in un Paese membro dell'UE, comprendente beni iscritti tra le rimanenze e depositati presso un magazzino situato nel territorio italiano (3).

Deposito dell'atto formato all'estero e rapporti con l'imposta di registro

L'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) prevede che gli atti formati all'estero devono essere registrati entro sessanta giorni dalla loro formazione. Tuttavia, la Suprema Corte nella sentenza in commento ha chiarito che tale termine decorre dalla data del deposito presso un notaio italiano, non dalla data di formazione dell'atto all'estero. Questo principio assicura che i notai non siano ingiustamente penalizzati per ritardi di cui non hanno responsabilità diretta.

È appena il caso di far rilevare che l'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che, in materia di

(1) In argomento, per la dottrina notarile, si rinvia a Consiglio Nazionale del Notariato, *Deposito di atto estero privo del certificato di destinazione urbanistica*, Studio n. 5521/C, a cura di M. Leo, approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 22 gennaio 2005. Più di recente, per il verbale di deposito di atto formato all'estero si rinvia a C. Carbone, in L. Genghini (a cura di), *Formulario Notarile Commentato*, Tomo I, Wolters Kluwer, 2020, pag. 277, anche per ulteriori riferimenti bibliografici e normativi.

(2) Cfr. Cass. 28 marzo 2006, n. 7089: la Corte ha stabilito che il deposito di un atto presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale è richiesto quando la produzione dell'atto sia necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione per far valere gli effetti dell'atto nei confronti dei terzi. Questo stabilisce che il deposito è un passaggio fondamentale per conferire efficacia legale all'atto nel territorio italiano.

(3) Cfr. Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 91/2023.

sanzioni amministrative per violazioni tributarie (4), non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato; è necessaria anche la consapevolezza del contribuente.

Questo principio ha correttamente sorretto la decisione della Corte per escludere il notaio da responsabilità nel caso specifico, poiché non poteva essere consapevole della necessità di registrazione prima di aver avuto notizia dell'atto. Questo principio risulta scolpito nella giurisprudenza di legittimità: la sentenza in commento, infatti, richiama la sua precedente pronuncia, sentenza n. 2139 del 30 gennaio 2020, che ha statuito la necessità e la sufficienza della coscienza e della volontà della condotta per l'applicazione delle sanzioni. Segnatamente la Suprema Corte nella pronuncia in commento ha precisato che:

“(…). Per la sanzione tributaria necessita la consapevolezza di un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente, rimproverabile: ‘In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 D.Lgs. n. 472/1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 Legge n. 689/1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che

deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza’ (Cass., Sez. trib., sentenza n. 2139 del 30 gennaio 2020, Rv. 656818 - 02)”.

Sotto questo profilo, anche l’esclusione della responsabilità del notaio per la tardiva registrazione dell’atto formato all’estero si pone come antifatto logico in perfetta sintonia con la finalità dell’art. 106, comma 1, n. 4), Legge notarile poiché, fino al momento della richiesta di deposito, egli non può ritenersi tenuto a procedere alla registrazione (5).

La decisione della Suprema Corte

La Corte di cassazione nella pronuncia in commento ha accolto il ricorso del notaio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio, annullando l’atto impugnato.

La decisione della Corte si fonda sulle seguenti argomentazioni.

La Corte ha stabilito che il termine per la registrazione degli atti formati all’estero decorre dalla data del deposito presso un notaio italiano e non dalla data di formazione dell’atto stesso, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, il notaio non avrebbe potuto essere a conoscenza dell’atto prima del suo deposito il 14 marzo 2014, rendendo inapplicabile la sanzione per la mancata registrazione entro il 1° marzo 2014.

(4) Per le sanzioni amministrative tributarie in generale e per la disamina delle singole violazioni si veda R. Fanelli, *Sanzioni - Fiscali, previdenziali e societarie*, Wolters Kluwer, 2019; Giovannini A. (diretto da), *Trattato di diritto sanzionatorio tributario*, Tomo II, Milano, 2016.

Si osserva che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che revisiona il sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e modifica in particolare:

- il D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA;

- il D.Lgs. n. 471/1997 relativo alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi;

- il D.Lgs. n. 472/1997, relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie;

- le disposizioni relative alle sanzioni amministrative tributarie sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto pubblicato in G. U., si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

(5) Relativamente al trasferimento di beni immobili situati in Italia in seguito a un atto formato all’estero, si richiama l’attenzione sulla risposta ad interpello n. 81/2024. Tale documento tratta specificamente il regime fiscale applicabile, in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale, a un’operazione di “Trasferimento Universale del Patrimonio” prevista da un ordinamento estero, che comporta il trasferimento della proprietà di immobili ubicati in Italia.

Il deposito di un atto formato all'estero presso un notaio italiano è necessario per consentire il controllo della conformità dell'atto ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come previsto dall'art. 28 della Legge notarile. Questo controllo è cruciale per assicurare che gli atti esteri rispettino le norme italiane.

La Corte ha concluso che i notai non possono essere sanzionati per l'omessa registrazione di un atto formato all'estero se adempiono all'obbligo entro sessanta giorni dalla data del deposito. Questo principio protegge i notai da sanzioni ingiuste, poiché essi non possono essere ritenuti responsabili per la mancata registrazione di atti di cui non erano a conoscenza prima del deposito. La Corte ha stabilito che il notaio non poteva essere consapevole della necessità di registrazione prima di aver avuto notizia dell'atto e quindi non poteva essere considerato negligente. La sentenza chiarisce che la responsabilità del notaio inizia solo dal momento in cui riceve formalmente l'atto tramite il deposito. Fino a quel momento, il notaio non può essere considerato negligente o inadempiente. Questo principio è fondamentale per garantire una corretta applicazione delle sanzioni tributarie e per tutelare i notai da responsabilità ingiuste, per quanto esposto *supra* in ordine all'art. 5 del D.Lgs. 472/1997.

Dal punto di vista fiscale, la Corte ha specificato che le aliquote e le normative applicabili sono quelle vigenti alla data del deposito e non alla data di formazione dell'atto all'estero. Ciò implica che eventuali modifiche normative intervenute tra la formazione dell'atto e il suo deposito devono essere prese in considerazione per determinare le imposte dovute.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento rappresenta una fondamentale decisione per la giurisprudenza italiana. Essa chiarisce in modo inequivocabile le responsabilità e gli obblighi dei notai in relazione agli atti formati all'estero, assicurando una

maggiore certezza del diritto in ambito fiscale e notarile.

Questa decisione fornisce un'interpretazione chiara della decorrenza dei termini per la registrazione degli atti formati all'estero, stabilendo che il termine decorre dalla data del deposito presso un notaio italiano e non dalla data di formazione dell'atto stesso. Tale principio è cruciale per evitare che i notai siano ingiustamente penalizzati per ritardi non imputabili alla loro condotta.

La Corte ha sottolineato l'importanza del deposito notarile come strumento di controllo della conformità degli atti esteri ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, garantendo che solo gli atti che rispettano tali principi possano avere effetti legali in Italia. Questo controllo, previsto dall'art. 28 della Legge notarile, è essenziale per la tutela dell'ordinamento giuridico nazionale.

Inoltre, la sentenza ha chiarito che le normative fiscali applicabili sono quelle vigenti alla data del deposito, non alla data di formazione dell'atto. Questo principio evita che i contribuenti siano soggetti a imposte basate su normative non più in vigore al momento della registrazione, assicurando una maggiore equità fiscale.

La pronuncia ha inoltre escluso la responsabilità dei notai per la mancata registrazione tempestiva degli atti di cui non erano a conoscenza prima del deposito, proteggendoli da sanzioni ingiuste e riconoscendo l'importanza della consapevolezza del comportamento sanzionato.

In sintesi, la sentenza in commento rafforza il ruolo del notaio come garante della legalità e della conformità degli atti esteri alle norme italiane, contribuendo a una maggiore trasparenza e certezza del diritto nel sistema tributario italiano. Questa pronuncia, supportata da una solida base giurisprudenziale, costituisce un punto di riferimento essenziale per i professionisti del settore legale e fiscale, assicurando che gli atti formati all'estero siano trattati in modo coerente e giusto secondo le normative italiane.